

Oggetto:	Concessione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici presso gli edifici dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
Valore:	€ 6.110.208,00
Procedura adottata:	aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16
Determina a contrarre:	delibera del C.d.A. del 23/10/2018
Criterio di aggiudicazione:	offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/16
Codice Identificativo Gara - CIG:	7714790E18
Responsabile Unico del Procedimento - RUP:	Dott. Eugenio Bollati – Capo Settore Servizi all'Utenza – Università degli Studi di Milano - Bicocca
Unità Operativa Responsabile - UOR:	Università degli Studi di Milano-Bicocca Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza Ed. U9 – piano R Viale dell'Innovazione, 10 – Milano e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Referente/i pratica:	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +39026448.6069 Dott. Luca Caudera - tel. +39026448.5389

Chiarimenti alla data del 07/01/2019

Chiarimento n.4

Capitolato All'Art. 5 – Beni minimi e modalità di esecuzione del servizio- Punto 8 In dipendenza ed in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato, il Concessionario si assume gli oneri per: -Lettera g. la pulizia dei locali dopo ciascun intervento con l'allontanamento ed il trasporto a proprie spese alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, (imballaggi ecc.) entro 24 ore.

Chiediamo di chiarire le modalità dello smaltimento rifiuti in quanto, da normativa, non ci è concesso trasportare rifiuti sugli automezzi destinati al trasporto alimentare, teniamo inoltre a precisare che nell'oggetto sociale delle società di Vending non è previsto il trasporto rifiuti.

Risposta al chiarimento n.4

Premesso che costituiscono oggetto di Capitolato unicamente prodotti confezionati e rammentato che, ai sensi del Regolamento CE n° 852/04, ALLEGATO II, CAPITOLO IV REQUISITI DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO DI ALIMENTI – 2. “*I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati*”, si ritiene che tale ultima condizione non si verifichi nel caso di specie, adottando le minime misure di igiene e sicurezza secondo l'ordinaria diligenza e nel rispetto delle misure di autocontrollo aziendale.

Si precisa, infatti, che per rifiuti non s'intendono in alcun modo i residui delle consumazioni, il cui smaltimento rimane a carico degli utenti del servizio ed all'Ateneo. Sarà, pertanto, onere dell'OEA provvedere in proprio e non attraverso i dispositivi o gli operatori addetti dell'Ateneo, unicamente alla rimozione dei materiali inerti derivanti dalle operazioni di carica dei distributori come anche degli eventuali materiali di risulta delle operazioni di installazione, rimozione e manutenzione dei distributori

Chiarimento n.5

1- il numero esatto dei distributori automatici attualmente installati divisi per sedi e tipologia (caldo, freddo, snack), compreso il numero di erogatori/beverini d'acqua già installati.
2- rispetto ai beni minimi riportati nell'Allegato 3 al Capitolato e ripresi nell'Allegato "Relazione 2" al Disciplinare di Gara chiediamo se il numero di snack salati e merendine dolci da indicarsi nell'Allegato F Offerta Economica può essere superiore a 5 referenze per categoria (potremo indicare più di 5 referenze?)
3- delucidazioni in merito alle erogazioni dichiarate nell'Allegato F Offerta Economica, in quanto risultano incoerenti con il fatturato da voi dichiarato nel capitolato. A questo proposito si richiede indicazione dei fatturati reali effettuati nell'ultimo biennio dal gestore attuale.

Risposta al chiarimento n.5

1- Il totale dei distributori automatici attualmente installati è pari a n.114; gli erogatori d'acqua sono n. 13. I luoghi in cui devono essere installati gli erogatori/beverini d'acqua e i distributori automatici minimi, con relativa suddivisione in caldo/freddo/snack, sono indicati negli Allegati 1 e 2 al Capitolato Speciale. I luoghi in cui sono attualmente installati i distributori automatici aggiuntivi sono indicati nell'**Allegato 1** al presente documento. Per quanto riguarda il posizionamento degli ulteriori distributori/erogatori, si richiama comunque l'Art. 5 comma 3. del Capitolato, in base al quale *“Il numero e il posizionamento di ulteriori distributori rispetto a quelli di cui all'Allegato 2 dovrà essere oggetto di autorizzazione preventiva da parte dell'Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – IN.AP., sentito il Servizio Prevenzione e Protezione – S.P.P. dell'Università.”* Si fa inoltre presente che gli interessati potranno liberamente, senza alcun particolare onere, accedere ai luoghi interessati, indicati all'Art. 2.1 del Capitolato, per ogni ulteriore verifica e valutazione del caso.

2- No, va utilizzato l'Allegato “Relazione 2” e vanno indicate 5 referenze per snack salati e 5 referenze per merendine.

3- Nel Capitolato non vi sono indicazioni sul fatturato. All'art. 17 del Disciplinare di Gara è già chiaramente specificato che *“Il P.E.F. della Stazione Appaltante contiene dati e valutazioni di ordine ipotetico e può essere utilizzato dall'Operatore Economico come riferimento di massima per costruire il proprio P.E.F. L'Operatore è comunque libero di elaborare il proprio P.E.F. variando qualunque dato stimato dalla Stazione Appaltante [...] I valori indicati nell'allegato F, con riferimento al numero di erogazioni stimate, sono perlopiù valori arrotondati e mirano semplicemente ad individuare un livello di fatturato minimo, al di sotto del quale l'offerta appare difficilmente sostenibile. Si ritiene che le note contenute nell'Allegato F - Foglio 2 chiariscano ampiamente i criteri adottati per la formulazione del PEF. Il dato relativo al fatturato reale effettuato nell'ultimo biennio dal gestore attuale non è disponibile.*

Chiarimento n.6

1. Si chiede cortesemente di chiarire se il fatturato annuale indicato sulla base del quale è stata stabilito il valore della procedura sia stato comunicato dall'attuale gestore del servizio o presunto solamente dall'ente in funzione del calcolo descritto sul modulo dell'offerta? Si Rammenta che in conformità all'art.167 del Dlgs.56/2017 il valore del fatturato resta un dato essenziale da indicare la cui mancata indicazione è stata più volte causa di annullamento di bandi di gara da TAR e CdS.

2. Si richiede di chiarire se sul modulo dell'offerta economica il prezzo indicato per l'acqua stabilisce il prezzo minimo e massimo che l'operatore possa applicare per quel determinato prodotto, mentre per le altre voci sia corretto avere solo l'indicazione del prezzo massimo applicabile.

3. Imponendo il prezzo minimo dell'acqua e avendo impostato come fisso il parametro delle consumazioni presunte si chiede di chiarire come possa essere preso di riferimento il fatturato generato dalla voce b1) dato che sarà uguale per tutti gli operatori.

4. Nell'allegato "Relazione 2" costituito da 5 pagine si chiede di confermare che le voci da compilare siano solo quelle indicate specificando 5 prodotti per snack salati e 5 per merende dolci a discrezione dell'operatore e che saranno i prodotti minimi garantiti a prezzo delle offerta?
5. il PEF a compilazione dell'operatore è modificabile per il numero presunto di erogazioni? Infatti l'ipotesi dell'ateneo non risultano plausibili con il numero di distributori e il numero di potenziali fruitori del servizio? Quindi si chiede di comunicare i dati di consumo o di fatturato dell'attuale gestore in quanto possa confrontarsi con l'ipotesi inserita nel PEF fornito da codesto rispettabile Ente
6. Si chiede di inserire i soli prezzi richiesti ed il calcolo del fatturato dell'offerta economica è bloccato sui parametri dei consumi indicati dall'ateneo e che non possono essere variati dall'operatore, quindi come è possibile rendere parametrabile il PEF dell'offerente con quello di massima indicato dall'ente?
7. Considerando un numero molto inferiore di consumazioni di quelle ipotizzate da codesto rispettabile ente garantisce un parametro di riferimento molto basso per aggiudicarsi il punteggio economico tutte le offerte risulteranno anormalmente basse, come intende verificare la congruità di ognuna?
8. Il numero minimo di distributori richiesti è molto diverso da quelli attualmente installati, il PEF però è stilato in funzione del numero di distributori installati, ipotizzando di voler installare solo i distributori minimi richiesti è possibile riparametrare i consumi? Il numero dei distributori può essere rivisto dall'operatore economico, sempre concordato con l'ateneo, senza limiti di quantità? I distributori extra capitolato possono anche essere usati, purché non antecedenti al 2010 come descritto nel disciplinare.

Risposta al chiarimento n.6

1. Premesso che il riferimento normativo corretto è l'art. 167 del D.lgs. 50/16 (il quale prevede che la stazione appaltante, ai fini della determinazione del valore stimato della concessione, indichi il fatturato stimato dall'amministrazione aggiudicatrice) si veda nel merito la risposta al punto 3 del Chiarimento n.5.
2. È corretto: i prezzi indicati per l'acqua sono il prezzo minimo e quello massimo entro i cui limiti l'operatore potrà offrire il prezzo ritenuto idoneo, mentre per gli altri prodotti è indicato il prezzo massimo applicabile. Si coglie l'occasione per ricordare che il prezzo da indicare in offerta per ciascuna categoria dovrà essere unico - imposte e tasse incluse - e dovrà essere con la seconda cifra decimale pari a zero.
3. Non è previsto che tutti gli operatori economici debbano offrire per l'acqua il prezzo minimo (si veda il punto 2 che precede).
4. Si conferma. Si veda inoltre la risposta al punto 2 del Chiarimento n.5
5. Il PEF a compilazione dell'operatore non è modificabile nel numero presunto di erogazioni. Per il resto, si veda nel merito la risposta al punto 3 del Chiarimento n.5. Onde consentire una parametrizzazione omogenea dei PEF proposti dagli Operatori Economici Concorrenti, il numero di erogazioni non è un dato che può essere modificato; tutti gli altri parametri (nel rispetto, ovviamente, dei valori previsti a base d'asta dei beni minimi) sono liberamente variabili.
7. La congruità dell'offerta sarà valutata, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.50/16, sulla base dei dati forniti dall'OEC.
8. Non è possibile riparametrare i consumi (vedasi precedente punto 6.) Il numero dei distributori potrà essere concordato dall'OEA con i competenti Uffici dell'Ateneo l'Ateneo, secondo criteri di pratica fattibilità tecnica dell'installazione stessa. Il numero di distributori che si vogliono installare (minimi + opzionali) va indicato nell'Allegato M. Si conferma che i distributori, sia minimi che opzionali, non dovranno in ogni caso avere data di produzione antecedente al 2010 e che si potranno installare anche distributori usati, purché rispettino le caratteristiche minime previste e quelle migliorative dichiarate..

Chiarimento n.7

Con riferimento all'allegato Relazione 2 al disciplinare di gara si richiede se è possibile offrire un numero superiore a n.5 snack salati ed un numero superiore a n.5 merende dolci. Tale richiesta è formulata al fine di

meglio rispondere in termini di numero e varietà di prodotti come indicato alle pagine 36 e 37 del disciplinare di gara.

Risposta al chiarimento n.7

1. Si veda la risposta al punto 2 del Chiarimento n.5

Struttura referente:

Settore Centrale di Committenza

f.to Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano

(con firma analogica agli atti)

DISTRIBUTORI NON MINIMI				
	BEVANDE CALDE	BEVANDE FREDDI	ALIMENTI CONFEZIONATI	TOTALE
U1	1	1	1	3
U2	1	1	1	3
U4	1	1	1	3
U5	1	1	1	3
U6 p-1	1	1	2	4
U6 p2	0	0	1	1
U6 p4	1	1	1	3
U7	1	1	2	4
U8	1	2	1	4
U9	2	0	1	3
U14	1	1	1	3
U16	1	1	1	3
U18	1	0	1	2
U46	0	0	1	1
U92	1	1	1	3